

Circolare informativa

n. 03bis/2020 del 2 Marzo 2020

In questa Circolare:

Dichiarazioni d'intento con nuove regole



STUDIO VALENTI ASSOCIATO
PROFESSIONISTI D'IMPRESA
COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI

Dichiarazioni d'intento con nuove regole

Premessa

A partire dal 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, nel Cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Lo prevede il provvedimento del 27 febbraio 2020 con cui l'Agenzia fornisce (finalmente) le indicazioni operative legate alle modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina delle dichiarazioni d'intento.

Via libera anche al nuovo modello di lettera d'intento, da utilizzare dal 2 marzo.

Disciplina vigente dal 2020

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983, il decreto Crescita ha previsto che, per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA, **l'esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate** che rilascia la ricevuta con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni.

Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento devono essere, quindi, **indicati nelle fatture emesse** in base ad essa, ovvero devono essere **indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale**.

In altri termini, a decorrere dal 2020, **è compito del fornitore** dell'esportatore abituale:

- **eseguire** un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento;

- **indicare** sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.

A seguito di tale modifica, pertanto, **in capo all'esportatore abituale viene meno l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia** così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Viene, inoltre, stabilito che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d'intento in dogana **sono esonerati** dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

Infine, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 746/1983 è stato **eliminato** anche l'obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore **di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento** e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Queste modifiche avrebbero dovuto trovare applicazione già dal 1° gennaio 2020, ma fino a ieri mancavano le disposizioni attuative, che sono state finalmente fornite con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.

Secondo il provvedimento, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate - a partire dal 2 marzo 2020 - rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dalla stessa, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse.

La **consultazione** delle dichiarazioni d'intento potrà avvenire:

- **da parte dei fornitori**, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, mediante i servizi telematici dell'Agenzia, consultando il proprio Cassetto fiscale;

- **da parte degli intermediari** già delegati dai fornitori degli esportatori abituali, sempre mediante la consultazione del proprio Cassetto fiscale.

In sintesi: l'esportatore abituale **non deve** più:

- né **annotare** in apposito registro la lettera d'intenti,
- né formalmente **inviarla** al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.

Il **fornitore** a sua volta, però, **deve indicare** nella fattura emessa senza applicazione dell'imposta **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione** presentata dall'esportatore, rilasciato dalle Entrate.